

██████████ ██████████ 1189/15 rep.

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in composizione collegiale nelle persone del giudice dott. Mario Farina ha pronunciato la seguente

**Ordinanza**

Ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

nella causa iscritta al n. 676 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:

██████████ in proprio e quale esercente la potestà genitoriale nei confronti di ██████████, residente in ██████████ e elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giuseppe Andreozzi e Giulia Andreozzi che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo

**Ricorrente**

contro

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici in Cagliari è legalmente domiciliato

**Resistente**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente ha dedotto:

M

il minore [redacted] è alunno della classe [redacted] dell'Istituto Comprensivo di [redacted] e portatrice di handicap in situazione di gravità certificata ex art. 3, comma 3, ai sensi della L. 104/92 (doc. 2).;

2) a tale alunno avente diritto, fin dall'inizio dell'a.s. 2014/2015, in modo palesemente illegittimo, è stato assegnato un numero di ore di sostegno settimanali (13 ORE,) inferiore rispetto alle 18 ORE, dovuto e richiesto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I., doc. 1, ultima pagina), in virtù delle peculiari esigenze certificate e riconosciute dalla stessa amministrazione scolastica.

Pertanto, in ragione del comportamento discriminatorio dell'Amministrazione scolastica che, nell'assegnare i docenti di sostegno agli alunni aventi diritto, ha attuato atti illegittimi, ha attribuito alla ricorrente un numero di ore inferiore a quello dovuto, ha promosso la presente azione, a tutela primariamente dei diritti essenziali ed inviolabili del proprio figlio, gravemente pregiudicati dagli stessi domandando l'accertamento della natura discriminatoria, e dunque dell'illegittimità, del comportamento, e quindi degli atti adottati dall'Amministrazione scolastica (v. doc. 3), in quanto gravemente lesivi della propria sfera giuridica.

In diritto ha dedotto:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: COST. ARTT. 3, 34 E 38: DIRITTI DI UGUAGLIANZA, NON DISCRIMINAZIONE, ALL'EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, INTEGRAZIONE ED ALLA SALUTE.

L. 104/1992, ART. 12-13: DIRITTO DELL'ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP ALL'ISTRUZIONE E AD OTTENERE ATTIVITA DI

SOSTEGNO MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI DOCENTI  
SPECIALIZZATI.

L. 67/2006: MISURE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA DELLE  
PERSONE CON DISABILITA VITTIME DI DISCRIMINAZIONI.

L. 296/2006, ART. 1, COMMA 605-L/440/97, ART 40 COMMA 1:  
PREVEDONO LA POSSIBILITA DELLE CHIAMATE IN DEROGA,  
FONDATE SULLA NECESSITA DI GARANTIRE "EFFETTIVE  
ESIGENZE RILEVATE".

L. 18/2009 (RATIFICATIVA DELLA CONVENZIONE DELLE N.U.  
DEL 13.12.2006 DI NEW YORK, SUI DIRI TT' DELLE PERSONE  
CON DISABILITA), ART. 24: RICONOSCE IL LORO DIRITTO  
ALL'ISTRUZIONE, ANCHE ATTRAVERSO ACCOMODAMENTI  
RAGIONEVOLI AL FINE DI ANDARE, INCONTRO ALLE  
ESIGENZE INDIVIDUAL' DEL DISABILE.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE  
EUROPEA: ARTT. 14, 20 E 26, SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA  
E NON DISCRIMINAZIONE, CON RIGUARDO ALLE PERSONE  
CON DISABILITA.

ECESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETA TRA ATTI  
DELLA P.A., INGIUSTIZIA MANIFESTA; DISPARITA DI  
TRATTAMENTO; TRAVISAMENTO DEI FATTI).

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.25011 del 2014 ha  
affermato la giurisdizione, per le domande quali quella in esame,  
dell'AGO.

Ciò posto deve darsi atto che l'Amministrazione convenuta, ricevuta la  
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di

trattazione, ha proceduto in data 27.2.2015 all'integrazione delle ore di affiancamento dell'insegnante di sostegno come previsto dal Piano Educativo Individualizzato nel quale vengono indicate nel numero di 18 le ore di insegnamento e di sostegno alle quali ha diritto l'alunna Sara Spano.

Deve pertanto allo stato darsi atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la cessazione della condotta discriminatoria dell'amministrazione con integrazione delle mancanti ore di sostegno scolastico nella misura di 1:1.

Quanto al risarcimento del danno, preso atto delle difese dispiagate dall'amministrazione, deve affermarsi quanto segue.

Il mancato riconoscimento del sostegno comporta di per sé un pregiudizio che si riverbera sull'alunno disabile grave, sia sotto il profilo del danno morale per il "trattamento" illegittimo e discriminatorio riservatogli dall'amministrazione scolastica, in violazione di situazioni soggettive costituzionalmente protette, sia per la mancanza di una prestazione indispensabile alla sua crescita e alla sua educazione. Come affermato da precedenti sentenze dei Tribunali Amministrativi e dalla Corte di Cassazione il rango di diritto fondamentale della tutela del minore disabile non consente di ammettere cause giustificative di ritardi nell'assegnazione delle ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato fin dal primo giorno di scuola. È corretta l'individuazione dei principi convenzionali delle norme costituzionali e di legge violate. È pertanto indubbio che, anche ove il danno non possa essere compiutamente quantificato con

riferimento, ad esempio, agli eventuali esborsi sostenuti dalla famiglia del minore per integrare, al di fuori dell'orario scolastico, le potenzialità di apprendimento e integrazione perdute per il mancato approntamento delle ore di sostegno in ambito scolastico, lo stesso debba essere oggetto di quantificazione in via equitativa.

Il danno, in accordo con precedenti pronunce in materia (TAR Sardegna sentenza n.833/14) deve essere quantificato in euro 1000,00 per ogni mese di mancato sostegno nella misura di 1/1 con riduzione proporzionale per le frazioni di mese; quantificazione che comprende il danno alla minore e al genitore ricorrente.

Va da se, che le spese del giudizio debbano essere poste a carico dell'amministrazione convenuta atteso che, anche ove non fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, l'adeguamento delle ore di sostegno è avvenuta solo dopo la notificazione del ricorso da parte dell'istante dando luogo ad un'ipotesi di soccombenza virtuale. Soccombenza che diventa reale ed effettiva in ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,

1. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna dell'amministrazione convenuta all'integrazione delle ore di insegnamento di sostegno in favore del minore XXXXXXXXXX

2. Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del  
ricorrente, a titolo risarcitorio, della somma di euro 1000,00 per ogni  
mese di ritardo o frazione corrispondente come in motivazione

3. condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese del  
giudizio che liquida in complessivi € 1550,00 per competenze, oltre  
accessori di legge.

Cagliari, 31.3.2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Cagliari, 31 MAR 2015

Il Presidente Giudiziale  
*[Signature]*

Il Giudice  
(dott. Mario Farina)

31 MAR 2015 pee Ok